


# INFORMA

## IMPRESA

DIRETTORE RESPONSABILE GIULIO CESARE PROIETTI  
SUPPLEMENTO A TERNI UMBRIA – Anno VI - N° 1/2002  
Sped. A P 45% - Legge 662/96 – Art. 2 – C. 20B – Fil. TR – Reg. Trib. PG n° 6/97  
Terni Ottobre 2002



### FINANZIARIA 2003

- ★ **Flash sulle novità del Dpef per l'anno 2003.**
- ★ **Bonus Assunzioni.**
- ★ **Rassegna stampa da "Il Messaggero".**



**Confederazione Nazionale**  
*dell'Artigianato e della Piccola*  
**e Media Impresa**

**Associazione Provinciale di Terni**  
05100 Terni - Via Filippo Turati, 16  
Tel. (0744) 286795 - Fax (0744) 288355

## **FINANZIARIA 2003**

E' stata approvata la c.d.d ."Legge Finanziaria" per il 2003. Come di consueto le novità approvate dal Dpef sono molte per le aziende, per la pubblica amministrazione e per i cittadini.

La girandola dei numeri che i media ci forniscono tutti i giorni, evidenzia la spirale economica del dare e avere per concludersi in un aggravio finale delle finanze pubbliche e private.

Le novità, per le imprese, che saltano subito all'occhio sono le seguenti:

- Imprese soggette ad IRPEG – A decorrere dal 2003, a favore delle società di capitali e degli enti commerciali, nonché degli enti non commerciali, l'aliquota Irpeg ordinaria scenderà dal 36% del 2002 al 34% ;
- Imposizione IRAP – Piccole e medie imprese : e' aumentata a 7.500,00 da 5.164,57 euro, la misura della deduzione forfetaria vigente, (per i contribuenti con un valore della produzione non superiore a 180.759,91 euro).  
Si pone in essere un primo timido intervento di esclusione del costo del lavoro: una nuova deduzione forfetaria di 2000,00 euro per dipendente, fino ad un massimo di 5 dipendenti, se le componenti positive Irap non superano 400,000 euro.  
Le spese dei contratti di formazione e lavoro saranno deducibili integralmente e non più al 70%.

E' prevista una sanatoria fiscale che parzialmente ricalca le modalità di quello varato nel 1994 con tre possibili opzioni: - Violazioni formali; - concordato per adesione; - concordato triennale preventivo.

Nuova mappa delle aliquote **IRPEF** e congelamento delle addizionali Regionali e Comunali.

Nel prospetto a tergo riportiamo un flash della Finanziaria 2003 con le novità più evidenti.

# **INAIL – Autoliquidazione – Pagamenti rateali.**

## **Scadenza del 16 novembre 2002**

A partire dall'autoliquidazione 1999 – 2000 il datore di lavoro può usufruire della rateazione in quattro rate, oltre che per la rata di premio anticipato, anche per il pagamento della regolazione.

L'INAIL ha comunicato che anche quest'anno il datore di lavoro deve barrare il campo previsto dal modulo per la dichiarazione delle retribuzioni. La prima rata doveva essere versata entro il 18 febbraio 2002. Per il calcolo degli interessi da sommare agli importi delle singole rate che scadono il 16 maggio, agosto e novembre 2002, coloro che usufruiscono dell'agevolazione dovranno applicare il tasso del 4,33% anziché del 4.31%.

Per determinare gli interessi di rateazione, il premio deve essere calcolato al netto di :  
addizionale dell'1% ex Anmil; contributi associativi; eventuali importi a credito relativi agli anni precedenti. L'importo così ottenuto (capitale ), diviso per quattro, dovrà essere moltiplicato per i seguenti coefficienti: seconda rata – scadenza 16/05/2002 : 0,010273151; terza rata – scadenza 16/08/2002: 0.021136712; quarta rata – scadenza 16/11/2002: 0,032294521.

BONUS ASSUNZIONI – Salvo l’incentivo ma con regole più rigide.

**L’art. 2 del decreto Legge n. 209 del 24 settembre 2002, fa un punto fermo sulla vicenda del credito di imposta sull’incremento occupazionale, meglio conosciuto come “Bonus Assunzioni”.**

**La relazione di accompagnamento al suddetto decreto Legge chiarisce i tempi di fruizione di tale incentivo. Riportiamo, di seguito uno stralcio di tale relazione:**

**.....” La disposizione recata all’art. 2 del D.L. 209/2002, concerne il cosiddetto bonus assunzioni. Per effetto dell’entrata in vigore del D.L. 08/07/2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 08/08/2002 n. 178 (art. 5), è stato inibito l’utilizzo del credito di imposta previsto dall’art. 7 della L. 23/12/2000, n. 388, i cui presupposti per la fruizione del credito stesso si sono realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L. stesso ( 8 luglio 2002 ).**

**La norma garantisce i diritti dei datori di lavoro che hanno effettuato assunzioni fino alla data del 7 luglio 2002, riconoscendo il credito di imposta anche per le mensilità da luglio a dicembre 2002; essa prevede, infatti, che i crediti d’imposta maturati sulla base dell’incremento della base occupazionale rilevato alla fine di ciascuno dei mesi da luglio a dicembre 2002, competono nei limiti dell’incremento rilevato al 7 luglio e possono essere utilizzati a decorrere dal 2003, in quote mensili non superiori a un terzo del totale. In definitiva, si tiene conto non solo dei lavoratori assunti entro la predetta data del 7 luglio 2002, ma – entro i predetti limiti – anche di quelli assunti successivamente fino al 31 dicembre 2002, ai soli fini della eventuale reintegrazione dell’incremento occupazionale rilevato alla predetta data del 7 luglio 2002.**

**Il credito di imposta previsto dalla norma in esame può essere fruito automaticamente, senza i limiti e le formalità previsti dal DM 1° agosto 2002.**

**Restano in tal modo assicurate le legittime aspettative dei datori di lavoro che hanno effettuato assunzioni confidando nella fruizione del credito in argomento, ancorché gli effetti finanziari sono posticipati a decorrere dal prossimo anno e sul limite delle quote mensili non superiori a un terzo del totale.**

**A maggior chiarimento di questo fatto dalla relazione Ministeriale al D.L. 209/2002, riportiamo - sul retro - un commento di Daniele Cirioli pubblicato da “Italia Oggi” del 24/09/2002 che riteniamo ben comprensibile ed esaustivo.**

## Vecchie e nuove regole a confronto

Periodo	MS	Nuovi assunti(1)	Cessazioni Rapporti	PM	Bonus Potenziale(4)	IL	Bonus Effettivo(5)	Bonus Effettivo(6)
Giugno	100	10/6=3	--	30/6=103	3		3	
7Luglio2002	100			7/7=103		3		
Luglio2002	100	9/7=2	--	31/7=105	5	3	5	3
a)Agosto2002	100	--	10/8=2(2)	31/8=103	5	3	3	3
b)Agosto2002	100	10/8=2	--	31/8=107	7	3	7	3
c)Agosto2002	100	10/8=2	10/8=2(2)	31/8=105	7	3	5	3
d)Agosto2002	100	10/8=2	10/8=5(3)	31/8=102	2	3	2	2
e)Agosto2002	100	--	10/8=4(2)	31/8=101	5	3	1	1

- 1) In possesso dei requisiti per fruire del bonus assunzione.
- 2) Non riguardano lavoratori in possesso dei requisiti per fruire dell'incentivo.
- 3) Riguardano lavoratori in possesso dei requisiti per fruire dell'incentivo.
- 4) Rappresenta il numero delle "assunzioni agevolabili" effettuate.
- 5) Prima del dl fiscale.
- 6) Dopo il dl fiscale.